



Montebelluna, 10 gennaio 2020

**DOTTORI COMMERCIALISTI -  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**AREA COMMERCIALISTI**

GIUSEPPE ANSELMI  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA LEGALE**

STEFANO VECCHIATO  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO  
AVVOCATO

PIERFRANCESCO ZANDONA  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## LA FINANZIARIA 2020 – PARTE 2

Gentili Clienti,

pensiamo di fare cosa gradita informandoVi sulle principali novità introdotte con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) recentemente pubblicata sulla G.U.

### INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE

E' istituito uno **specifico fondo** per favorire gli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole** che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti "Industria 4.0".

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

### REGIME FORFETARIO

Sono state apportate delle **modifiche alle condizioni di accesso / mantenimento** del regime forfettario con la conseguenza che **molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario.**

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del **limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;**

- la reintroduzione del **limite** (ora pari a € 20.000) relativo alle **spese per lavoro.**

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015. Sono confermate le incompatibilità per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante **l'esclusione dal regime forfettario** per i soggetti che possiedono **redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.** Penalizzati quindi i dipendenti e i pensionati con redditi superiori a € 30.000 che dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. La limitazione **non opera** per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro. Il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfettario se operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È **incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno** del termine di decadenza dell'attività di accertamento.

### CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0".



In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** alle imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.**

La disciplina di maggiorazione dell'ammortamento prevista dal super ammortamento e dall'iper ammortamento resta applicabile agli investimenti in beni strumentali "prenotati al 31.12.2019".

La nuova disciplina è **applicabile agli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020**, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti almeno pari al 20% del costo.

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi e in beni immateriali strumentali nuovi.**

Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli per i quali è prevista la deducibilità parziale;
- beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nell'allegato 3 della Legge di Stabilità 2016.

La misura del credito d'imposta spettante varia a seconda del tipo di beni:

- 1) Per i beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017** (per i quali era riconosciuto l'iper-ammortamento del 150% - dal 170%)

Costo acquisizione investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%

- 2) Per i beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017** (per i quali era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta è del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

- 3) Per gli altri beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B**, il credito d'imposta è del **6% del costo** nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in **5 quote** annuali di pari importo, ridotto a **3 quote** per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- ovvero
- dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.

#### CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

Dal 2020 è introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Il credito è **ammesso per le attività di:**

- Ricerca e sviluppo  
Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
- Innovazione tecnologica



Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Non rientrano in tale contesto le attività:

- di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;
  - per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;
  - per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.
- Attività innovative  
Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafico, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

**La misura del credito d'imposta è pari:**

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	<b>12%</b> della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	<b>6%</b> della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	<b>10%</b> della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative	<b>6%</b> della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, **in 3 quote annuali** di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Per poter usufruire del credito d'imposta l'impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Tale certificazione dovrà essere rilasciata:

- per le imprese soggette alla revisione: dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- per le imprese non soggette alla revisione: da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro.

**CREDITO RICERCA E SVILUPPO**

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 è, ora, **limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019**.

**"BONUS FORMAZIONE 4.0"**

E' riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020 il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0".



**Le modifiche apportate sono:**

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è **umentato per tutte le imprese al 60%** (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i **destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**;
- **sono escluse** dal credito d'imposta **le imprese in difficoltà** di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014 e **le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- l'impresa deve essere **in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- le attività di formazione possono essere **anche ad Istituti tecnici superiori**;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica **comunicazione al MISE**.

**PROROGA SABATINI- TER**

Confermata la **proroga dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter** con il riconoscimento di un'integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

**FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI**

E' stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta. Per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con **contratti stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato su tariffe ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente;
- con **contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sarà **variabile in base alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	<b>25%</b>
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	<b>30%</b>
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	<b>40%</b> (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km	<b>50%</b> (60% per 2021)



### **BUONI PASTO**

Dal 01.01.2020 **non concorrono alla formazione del reddito** i buoni pasto fino a:

- € 4,00 per i tagliandi cartacei (precedentemente € 5,29);
- € 8,00 per i tagliandi elettronici (precedentemente € 7,00)

È confermata la **non tassazione**, fino alla soglia di € 5,29, per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte in busta paga agli addetti:

- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

### **MINI IRES / RIPRISTINO ACE**

È **soppressa già dal 2019** dell'agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", ossia della **tassazione agevolata degli utili reinvestiti (MINI IRES, aliquota IRES 15%)**.

**Dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE** (Aiuto alla Crescita Economica). L'ACE è una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

Il **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio è determinato applicando la **percentuale pari all'1,3%**.

### **ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE**

E' riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili** strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2019**;
- riguarda le estromissioni poste in essere **dall'1.1 al 31.5.2020**;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
  - nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
  - il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

È confermata la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;  
**alla data dell'1.1.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.  
È fissato al **30.6.2020** il termine entro il quale provvedere:
  - alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
  - al **versamento dell'imposta sostitutiva** nelle seguenti misure:
    - **11%** (invariata) per le partecipazioni qualificate;
    - **11%** (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
    - **11%** (in precedenza 10%) per i terreni.



### **IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI**

In caso di **cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni** e di **terreni edificabili** è prevista la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), **per l'applicazione di un'imposta sostitutiva**, in luogo della tassazione ordinaria. La predetta imposta sostitutiva è ora aumentata dal **20% al 26%**.

### **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa** (esclusi gli "immobili merce") e delle **partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2019** e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2018** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, **dal 2022**) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari a:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate**:

- per **importi fino a € 3.000.000** in un **massimo di 3 rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
- per **importi superiori a € 3.000.000** in un **massimo di 6 rate di pari importo**, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES